

Comune di Valenzano

Provincia di Bari

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 76 del 15 Luglio 2015

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE ANNO 2015 – PROPOSTA DI CONFERMA ALIQUOTA.

L'anno Duemilaquindici il giorno quindici del mese di Luglio con inizio alle ore 13,30 nell'Ufficio del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco Antonio LOMORO e risultano presenti i seguenti Assessori

			Pres.	Ass.
LOMORO Antonio Sindaco – Presidente			si	
1	PARTIPILO Lucia	Vice Sindaco	si	
2	ANELLI Pamela	Assessore	si	
3	D'ORAZIO Paolo	“	si	
4	PIETRANTONIO Porzia	“	si	
5	CAVALLO Teodoro	“	si	
			6	

Partecipa ed assiste il Segretario Generale dott. Vincenzo Zanzarella

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare su quanto riportato in oggetto.

Si premette che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi del Testo Unico EE.LL, sono stati acquisiti i pareri in allegato

OGGETTO:

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE ANNO 2015 - PROPOSTA DI CONFERMA ALIQUOTA.

L'Assessore al bilancio Dott.ssa Lucia Partipilo, sulla base dell'istruttoria espletata dal servizio finanziario:

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Atteso che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo:

- a) la possibilità, per i comuni, di deliberare aumenti dell'aliquota sino ad un massimo dello 0,4% con un incremento annuo non superiore allo 0,2%. Tale facoltà, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 a partire dal 7 giugno 2011, è stata abrogata dal decreto legge n. 138/2011 (conv. in L. n. 148/2011) con effetto dal 13 agosto 2011;

- b) a seguire la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 ed in deroga al blocco degli aumenti dei tributi locali sancito dalle norme sopra richiamate, di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

Richiamato in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale testualmente recita:

11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può:

- a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;
- b) stabilire aliquote dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche differenziate in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'Irpef, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;
- c) individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;

Atteso che i margini di flessibilità concessi dal legislatore in materia di addizionale comunale all'IRPEF consentono di salvaguardare i redditi più bassi adattando le politiche di bilancio ad esigenze di equità e di tutela delle classi più deboli;

Considerato che:

- con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 24 aprile 2007, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 il Regolamento comunale disciplinante

l'addizionale comunale IRPEF e in tale occasione è stata determinata l'aliquota nella misura del 0,4%;

- detta aliquota è stata confermata negli anni successivi;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 31 ottobre 2012 avente ad oggetto: "Addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle Persone Fisiche. Modifica regolamento". Con la quale è stata determinata per l'anno 2012 un'aliquota pari a 0,8 punti percentuali ed è stata adottata una soglia di esenzione per i soggetti che nell'anno di riferimento conseguono un reddito complessivo IRPEF inferiore a € 7.500,00;

Rilevata la necessità di confermare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8 punti percentuali;

Ritenuto, di confermare la soglia di esenzione per i soggetti in possesso di redditi imponibili complessivi annui inferiore a € 7.500,00;

Richiamato il decreto del Ministro dell'Interno 13 maggio 2015, con il quale è stato differito al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

Ritenuto di provvedere in merito;

Quantificato presuntivamente in € 1.268.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base dei dati dei redditi imponibili IRPEF messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate relativamente all'anno d'imposta 2013 (ultimo anno disponibile);

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

L'Assessore al Bilancio, sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale;

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore;

Visti:

- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360;
- il vigente Regolamento di contabilità;

- lo Statuto dell'Ente;
- il parere favorevole espresso al responsabile del servizio finanziario per quanto attiene la regolarità tecnica e contabile;
- il parere positivo di conformità reso dal Vice Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, 2^a comma del D.lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del dispositivo del presente atto;

Di proporre al Consiglio Comunale di prevedere, ai fini dell'addizionale comunale Irpef

- la conferma, per l'anno 2015 dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF, nella misura dello 0,8%;
- la conferma della soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF inferiore a 7.500,00 euro;

Di quantificare presuntivamente in € 1.268.000,00 il gettito derivante dalla conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e dalla soglia di esenzione del pagamento dell'addizionale precedentemente endicata;

Di dare atto che il presente provvedimento è finalizzato all'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell'ente e per realizzare i programmi previsti nel bilancio 2015 e documenti allegati e per mantenere i livelli minimi dei servizi;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Il presente atto derivante dal verbale di seduta viene sottoscritto e certificato come segue

IL SINDACO PRESIDENTE
f.to Antonio Lomoro

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Vincenzo Zanzarella

I Pareri sono riportati ed inseriti in delibera

La presente è copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Valenzano, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Vincenzo Zanzarella

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- È stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e rimarrà in pubblicazione dal _____ al _____ come prescritto dall'art. 124, Decreto Legislativo 18/8/20000, nr. 267 (n° _____ Reg. Pub);
- È stata comunicata, in elenco con lettera n. _____, in data _____ ai signori capigruppo consiliari come prescritto dalla Legge

Valenzano, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Vincenzo Zanzarella

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- Perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non sono pervenute richieste di invito al controllo (ex art. 134 comma 3 D. Lgs. 267/2000);
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (ex art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000);
- Per decorrenza dei termini previsti dall'art. _____ del vigente Statuto Comunale

Valenzano, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Vincenzo Zanzarella